GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — VENERDI 17 LUGLIO — NUM. 168

ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA — GAZZ. e RENDICONTI

		Trim.	Sem.	Anno	Anno
In Roma, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . .	»	10	19	36	44
All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti	»	2	61	120	165
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10
	pel Regno	» 15
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20
	pel Regno	» 30
	per l'estero	» 35

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Si è pubblicato il **Calendario Generale del Regno pel 1885**, il quale consta di oltre mille pagine, compreso l'indice generale, fatto per ordine alfabetico rigoroso.

Il volume è fregiato del ritratto di S. A. R. il Principe di Napoli eseguito da valente artista in bulino su rame.

Malgrado i miglioramenti ancora introdotti in tale pubblicazione, è mantenuto invariato il prezzo di **lire dieci** per ogni copia.

Presso questa Tipografia è tuttora aperto l'abbonamento alla RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, estratti dalla *Gazzetta Ufficiale*. Dell'anno corrente sono già uscite sessanta dispense in sedicesimo.

Il prezzo di associazione è di lire **otto** annue.

Allo stesso prezzo, rilegate in due volumi per annata, trovansi vendibili le Raccolte degli anni 1883-84.

(Indirizzare domande e vaglia alla *Direzione degli Stabilimenti penali di* Regina Cœli in ROMA).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **3187** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª), con la quale insieme ad altri si approva il contratto per l'esercizio delle strade ferrate della Sicilia e per la costruzione delle strade ferrate complementari;

Visto il titolo IX, libro 1°, del Codice di commercio:

Visto l'atto del dì 7 giugno 1885 ricevuto dal notaro di Roma cav. dott. Enrico Capo, al n. 8874-5947 di repertorio, col quale in esecuzione degli articoli 2 e 3 del suddetto contratto fu costituita una Società anonima sotto il titolo di *Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia*;

Visto lo statuto della Società medesima il cui testo originale trovasi annesso al citato atto costitutivo come allegato *G* dell'atto medesimo;

Visto il Nostro decreto in data odierna con cui fu approvata la nomina dei membri del Consiglio di ammistrazione designati nell'atto costitutivo della Società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Lo statuto della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia, annesso al sopra citato atto costitutivo della Società stessa, è approvato a condizione che vi siano modificati gli articoli 4, 21, 24, 29, 30, 31, 52, 58, 59 e 61 nei termini seguenti:

Art. 4. La Società durerà sino al 30 giugno 1945.

Avvenendo il caso che il Governo o la Società usino del diritto di far cessare il contratto indicato nell'articolo 1 del

presente statuto alla fine del primo o del secondo dei periodi ventennali stabiliti nell'articolo 6 del contratto medesimo, la Società sarà sciolta di diritto e passerà in istato di liquidazione.

All'infuori di questo caso e di quelli previsti nell'art. 10 della legge e nell'art. 43 del contratto citati nel suddetto articolo 1, la Società non può sciogliersi per propria volontà prima del termine sopra fissato.

Art. 21. Il Consiglio di amministrazione può delegare sotto la propria responsabilità ad un Comitato di almeno tre membri scelti nel proprio seno le facoltà necessarie pel disbrigo degli affari correnti e per i provvedimenti d'urgenza.

I contratti di cui l'ammontare eccede la somma di lire tremila (3000), e i provvedimenti definitivi di nomina e licenziamento dei componenti il personale sono sempre riservati alla approvazione del Consiglio.

I provvedimenti d'urgenza devono essere notificati al Consiglio nella sua più vicina adunanza.

Le disposizioni della prima parte e dell'ultimo capoverso dell'art. 14 valgono anche per le deliberazioni del Comitato.

Art. 24. La convocazione delle assemblee generali è fatta dal Consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee generali è necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale.

Ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede o rappresenta più di cinque azioni ha un voto ogni cinque azioni da lui possedute o rappresentate.

Art. 29. Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti e qualunque sia il loro numero.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso per la prima, il termine fra il giorno della pubblicazione dell'avviso e quello dell'assemblea può ridursi a giorni otto.

Il deposito delle azioni al portatore per l'ammissione all'assemblea di seconda convocazione deve farsi almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole per la seconda, purchè le azioni depositate non siano state ritirate.

Art. 30. È sempre necessaria la presenza di almeno quaranta azionisti che rappresentino la metà del capitale sociale ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno due quinti del capitale stesso per deliberare:

1. Lo scioglimento anticipato della Società, giusta l'articolo 4 del presente statuto;
2. La prorogazione della sua durata;
3. La fusione con altre Società;
4. La riduzione del capitale sociale;
5. La reintegrazione o l'aumento del capitale sociale;
6. Il cambiamento dell'oggetto della Società;
7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

Art. 31. È priva di qualunque effetto, se non è debitamente approvata dal Governo, e, ove occorra, per legge, qualsiasi deliberazione concernente:

a) Gli oggetti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 30;

b) Qualsiasi modificazione da introdursi nelle Convenzioni stipulate col Governo, indicate nell'articolo 1° del presente statuto, sia a richiesta del Governo, sia d'iniziativa ed a proposta della Società;

c) Le cessioni, assunzioni o partecipazioni indicate nell'articolo 9 del capitolato annesso alle Convenzioni suddette, e le assunzioni indicate nel capoverso dell'art. 1° del presente statuto.

Art. 52. La Società può emettere obbligazioni, previa deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza stabilita nell'articolo 30 del presente statuto, osservando nel resto le formalità stabilite nel Codice di commercio ed entro i limiti segnati nel Codice stesso.

Le obbligazioni della Cassa per gli aumenti patrimoniali, e quelle emesse per le costruzioni ferroviarie di cui agli articoli 17, 18, 24 e 31 del contratto indicato nell'articolo 1 del presente statuto non sono computate tra le obbligazioni suddette.

Art. 58. Sugli utili netti risultanti dopo detratte tutte le spese della Società, di qualunque natura, e detratto pure l'interesse e l'ammortamento delle obbligazioni della Società non guarentite dallo Stato, deve essere prelevato annualmente un ventesimo per formare il fondo di riserva ordinario.

Il rimanente è distribuito agli azionisti come dividendo sino alla concorrenza del cinque per cento sul capitale versato.

Un decimo di ciò che sopravanza dev'essere prelevato per il fondo della riserva straordinaria,

Il residuo viene assegnato:

Per dodici centesime parti a disposizione del Consiglio di amministrazione, e cioè otto da ripartirsi tra i consiglieri e quattro da distribuirsi, nelle proporzioni che esso reputerà opportune, tra i direttori e i capi di servizio,

E per ottantotto centesime parti in aumento della riserva straordinaria o come ulteriore dividendo agli azionisti, dietro proposta del Consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea generale.

Nei rapporti col Governo per la sua partecipazione agli utili netti oltre al 7 1/2 per cento, il suddetto residuo, salvo la parte da versarsi in aumento della riserva straordinaria, dev'essere sempre calcolato in attivo.

Art. 59. Le somme assegnate ai fondi di riserva ordinaria e straordinaria devono senza indugio, a cura e sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, essere impiegate in modo sicuro e preferibilmente nello acquisto di titoli emessi o guarentiti dallo Stato, escluse sempre le obbligazioni emesse dalla Società senza garanzia del Governo.

Gl'interessi delle somme o dei titoli suddetti vanno rispettivamente in aumento della riserva ordinaria e straordinaria.

Art. 61. Negli utili netti della Società, di cui nell'art. 24 del contratto suddetto, sono compresi:

a) L'annualità di cui nell'art. 23 di detto contratto, al netto dall'imposta di ricchezza mobile;

b) Tutti gli utili netti direttamente o indirettamente provenienti dall'esercizio e dal possesso delle strade ferrate e loro dipendenze;

c) Gli utili netti delle eventuali costruzioni e delle eventuali emissioni di obbligazioni guarentite dallo Stato;

d) Ed in generale tutti gli utili netti d'ogni natura provenienti dalle operazioni sociali contemplate nel contratto, debitamente approvato dal Governo, ed, ove occorra, per legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1885.

UMBERTO.

GENALA.
A. MAGLIANI.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

STATUTO *della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia.*

TITOLO I.

Oggetto, sede, capitale e durata della Società.

Art. 1. È costituita una Società anonima sotto il titolo: *Società italiana per le strade ferrate della Sicilia*, la quale ha per oggetto di assumere l'esercizio delle linee componenti la rete Sicula ed eventualmente, a richiesta del Governo, la costruzione e l'esercizio di altre strade ferrate, con tutti i diritti ed obblighi, tanto per l'esercizio quanto per le costruzioni, stabiliti dal contratto, dagli atti addizionali e dal capitolato ed allegati relativi approvati colla legge del 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Essa potrà inoltre, previa autorizzazione del Governo, assumere concessioni, costruzione ed esercizio di altre ferrovie, ed anche imprese attinenti ai trasporti ferroviarii.

Art. 2. La Società ha la sua sede in Roma.

È istituita in Palermo la direzione generale, con una direzione di esercizio in Messina.

Art. 3. Il capitale sociale è stabilito nella somma di quindici (15) milioni di lire, ed è rappresentato da trentamila (30,000) azioni di cinquecento (500) lire ciascuna.

Art. 4. La Società durerà sino al 30 giugno 1945.

Avvenendo il caso che il Governo o la Società usino del diritto di far cessare il contratto indicato nell'articolo 1 del presente statuto alla fine del primo o del secondo dei periodi ventennali stabiliti nell'articolo 6 del contratto medesimo, la Società sara sciolta di diritto e passerà in istato di liquidazione.

All'infuori di questo caso e di quelli previsti nell'articolo 10 della legge e nell'articolo 40 del contratto, citati nel suddetto articolo 1, la Società non può sciogliersi prima del termine sopra fissato.

TITOLO II.

Amministrazione e direzione.

Art. 5. La Società è amministrata da un Consiglio composto di quindici membri.

I membri del Consiglio devono essere di nazionalità italiana.

Art. 6. Ogni amministratore deve dare cauzione per la sua gestione col deposito di cento (100) azioni nelle casse della Società.

Se le azioni depositate sono al portatore, devono convertirsi in nominative, ed in ogni caso il vincolo deve essere iscritto nel libro delle azioni.

Art. 7. I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea generale ordinaria.

Per la prima volta sono designati nell'atto costitutivo della Società, ma la nomina non può avere effetto senza l'approvazione del Governo.

Art. 8. I consiglieri d'amministrazione sono nominati per un triennio. La rinnovazione si fa per un terzo ogni anno dall'assemblea generale ordinaria.

Nei primi due anni i consiglieri che cessano dall'ufficio sono designati dalla sorte.

In seguito si procede per ordine di anzianità.

I consiglieri possono sempre essere rieletti.

Art. 9. In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio di amministrazione procede a nuova nomina nelle forme stabilite negli articoli 12 e 14, e l'eletto rimane in carica sino alla prossima assemblea generale ordinaria.

Il consigliere così surrogato al mancante, ove sia confermato, o il nuovo eletto dall'assemblea, rimane in carica soltanto pel tempo in cui doveva rimanervi il mancante.

Art. 10. Il Consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel suo seno un presidente e un vice-presidente.

In loro mancanza il consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Art. 11. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Le adunanze ordinarie hanno luogo almeno una volta al mese.

Le adunanze straordinarie hanno luogo qualunque volta l'interesse della Società lo richieda, oppure quando ne venga fatta domanda alla presidenza da almeno tre consiglieri d'amministrazione, o dal direttore generale, o dai sindaci.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione hanno luogo presso la sede della Società in Roma, ove dev'essere tenuta la contabilità generale della Società.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione possono aver luogo in Palermo, se il presidente ne faccia proposta o questa riporti l'adesione in iscritto della maggioranza dei consiglieri, ai quali tutti deve essere comunicato l'ordine del giorno dodici giorni prima dell'adunanza.

Art. 12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è richiesta la presenza di almeno otto membri.

Art. 13. L'amministratore che in una determinata operazione ha, in proprio nome o come rappresentante di un altro, interesse contrario a quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori ed ai sindaci, e non può essere presente a qualsiasi discussione o deliberazione riguardante l'operazione stessa.

Art. 14. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono esser prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per le deliberazioni relative all'approvazione di contratti per lavori di costruzione o per somministrazioni o forniture, l'ammontare dei quali ecceda la somma di lire ventimila (20,000), occorre l'intervento di tutti i consiglieri non esclusi giusta il precedente articolo 13, e la maggioranza di nove. In seconda convocazione, per le deliberazioni sugli oggetti di cui sopra basta la presenza di dieci amministratori e la maggioranza dei tre quinti.

Nelle adunanze di prima convocazione e per le sole deliberazioni relative agli oggetti suindicati, gli amministratori possono farsi rappresentare da un altro consigliere; però nessun consigliere può aver più di un voto oltre il proprio.

Le deliberazioni concernenti l'esecuzione delle convenzioni indicate nell'art. 1 del presente statuto devono essere comunicate senza indugio all'Ispettorato governativo sull'esercizio delle strade ferrate, unitamente ai motivi, se sono richiesti.

Art. 15. La Società è rappresentata per tutti i suoi rapporti legali da un direttore generale, che ha la firma sociale.

Il direttore generale dev'essere di nazionalità italiana. La sua nomina, deliberata dal Consiglio d'amministrazione, non ha alcun effetto se non è approvata dal Governo con decreto Reale.

Il direttore generale deve dar cauzione per la sua gestione col deposito di cento azioni nelle casse della Società, a nome del precedente art. 6.

Art. 16. In mancanza del direttore generale, la rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione od a chi ne fa le veci, oppure ad un amministratore espressamente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio può anche nominare uno o più vicedirettori colle attribuzioni che reputi opportune.

Art. 17. Il Consiglio di amministrazione determina le attribuzioni della direzione generale e degli uffici dipendenti.

La nomina di tutti gl'impiegati della Società è fatta dal Consiglio di amministrazione sopra proposta del direttore generale.

Art. 18. Al Consiglio d'amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione della Società.

Esso provvede a tutto ciò che non è stato espressamente riservato alla decisione dell'assemblea generale.

Art. 19. Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono constare da processi verbali sottoscritti dal presidente o dal segretario e trascritti nel libro indicato al numero 3° dell'articolo 140 del codice di commercio.

Le copie dei processi verbali certificate conformi dal presidente, o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 20. Le funzioni degli amministratori sono retribuite coll'assegno annuale complessivo di quarantacinque mila (45,000) lire e colla partecipazione agli utili stabilita nel seguente articolo 18.

Art. 21. Il Consiglio d'amministrazione può delegare, sotto la pro-

pria responsabilità, ad un comitato di almeno tre membri scelti nel proprio seno le facoltà necessarie pel disbrigo degli affari correnti e per i provvedimenti d'urgenza.

I contratti di cui l'ammontare eccede la somma di lire tremila (3000), e i provvedimenti definitivi di nomina e licenziamento dei componenti il personale, sono sempre riservati all'approvazione del Consiglio.

I provvedimenti d'urgenza devono essere notificati al Consiglio nella sua più vicina adunanza.

Le disposizioni della prima parte del secondo capoverso dell'articolo 14 valgono anche per le deliberazioni del Comitato.

TITOLO III.

Assemblee.

Art. 22. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di novembre di ogni anno.

Essa deve, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno,

1° discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2° surrogare gli amministratori che escono d'ufficio;

3° nominare i sindaci.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Tutte le assemblee si riuniscono nella sede della Società.

Art. 23. La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 24. La convocazione delle assemblee generali è fatta dal Consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee generali è necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale.

Ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede più di cinque azioni ha un voto ogni cinque azioni.

Art. 25. Gli azionisti possessori di azioni al portatore debbono depositarle otto giorni prima della riunione dell'assemblea nelle casse designate dal Consiglio d'amministrazione.

Trascorso un mese dal giorno dell'assemblea per cui furono depositate, le azioni non ritirate restano a rischio del deponente.

Art. 26. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci.

Due azionisti, scelti dalla presidenza tra i possessori di maggior numero di azioni, esercitano l'ufficio di scrutatori.

La presidenza sceglie pure un segretario.

Art. 27. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Per l'elezione dei consiglieri e dei sindaci è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono validamente prese per alzata e seduta.

In caso di dubbio, le votazioni si fanno per appello nominale o per schede.

La votazione per schede è di diritto ogni qualvolta venti azionisti la domandano.

Sono sempre fatte per schede le votazioni che riflettono persone.

In caso di parità di voti, rimane eletto colui che rappresenta il maggior numero di azioni, e quando sia eguale anche il numero delle azioni, il maggiore di età.

Art. 29. Se un'assemblea non è valida per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di seconda convocazione non è indicato nell'avviso per la prima, il termine fra il giorno della pubblicazione dell'avviso e quello dell'assemblea può ridursi a giorni otto.

Il deposito delle azioni al portatore per l'ammissione all'assemblea di seconda convocazione, deve farsi almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole per la seconda, purchè le azioni depositate non siano state ritirate.

Art. 30. È sempre necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno due quinti del capitale stesso per deliberare:

1. Lo scioglimento anticipato della Società, giusta l'articolo 4 del presente statuto;
2. La prorogazione della sua durata;
3. La fusione con altre Società;
4. La riduzione del capitale sociale;
5. La reintegrazione o l'aumento del capitale sociale;
6. Il cambiamento dell'oggetto della Società.
7. Ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

Art. 31. È priva di qualunque effetto, se non è debitamente approvata dal Governo, qualsiasi deliberazione concernente:

a) Gli oggetti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 30;

b) Qualsiasi modificazione da introdursi nelle convenzioni stipulate col Governo, indicate nell'articolo 1 del presente statuto, sia a richiesta del Governo, sia d'iniziativa ed a proposta della Società;

c) Le cessioni, assunzioni o partecipazioni indicate nell'articolo 9 del capitolato annesso alle Convenzioni suddette, e le assunzioni indicate nel capoverso dell'articolo 1 del presente statuto.

Art. 32. Gli amministratori devono straordinariamente convocare l'assemblea nel termine di un mese quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

Art. 33. Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da altri azionisti aventi diritto di intervenire.

È valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso di ammissione.

Gli amministratori e gl'impiegati sociali non possono essere mandatarii.

Art. 34. Gli amministratori non possono dar voto:

1. Nell'approvazione del bilancio.
2. Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

La loro astensione non nuoce alla validità dell'assemblea per quanto riguarda il numero delle azioni rappresentate.

Art. 35 Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salve le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 158 e del capoverso dell'articolo 163 del Codice di commercio, e salva pure la disposizione dell'articolo 162 del Codice stesso.

Art. 36 Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale devono constare da processi verbali sottoscritti dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario, e trascritti nel libro indicato al n. 2 dell'articolo 140 del Codice di commercio.

Le copie tratte dal libro summentovato e certificate conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni prese dall'assemblea.

TITOLO IV.

Azioni ed obbligazioni.

Art. 37. Le azioni possono essere nominative o al portatore.

Art. 38. I titoli delle azioni nominative o al portatore devono contenere:

1. Il nome della Società.

2. La data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll'indicazione del luogo dove è stata eseguita.

3. L'ammontare del capitale sociale ed il numero e la somma totale delle azioni.

4. La durata della Società.

Esse sono sottoscritte da due amministratori.

Art. 39. Le azioni non pagate per intero sono sempre nominative. I sottoscrittori ed i successivi cessionarii sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni, nonostante qualunque alienazione di esse.

Art. 40. La situazione delle azioni dev'essere pubblicata insieme al bilancio dell'esercizio sociale.

Essa deve indicare i versamenti fatti.

Art. 41. I versamenti sulle azioni devono essere fatti nelle casse a ciò designate dal Consiglio d'amministrazione.

Il primo versamento è di lire centocinquanta per azione da effettuarsi all'atto della sottoscrizione.

Gli ulteriori versamenti devono essere effettuati a richiesta del Consiglio d'amministrazione con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* almeno quindici giorni prima.

Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare l'anticipazione dei versamenti sulle azioni mediante l'abbuono degli interessi nella misura da stabilirsi nell'avviso di chiamata dei versamenti medesimi.

Art. 42. L'azionista che tarda a fare il versamento sulle azioni è tenuto al pagamento degli interessi in ragione del sette per cento annuo, oltre il risarcimento del maggior danno derivato e salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 43. Quando l'azionista non effettua entro un mese dalla scadenza il pagamento delle quote ancora dovute, la Società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionarii per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista dopo quindici giorni dalla pubblicazione d'una diffida nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la Società eserciterà contro i sottoscrittori e i cessionarii i diritti derivanti dalla loro responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli obblighi derivanti dal contratto stipulato col Governo per l'effettivo versamento dell'intero capitale di quindici milioni in azioni.

Art. 44. I certificati delle azioni così vendute restano di pieno diritto nulli e di niun valore.

I compratori delle azioni vendute ricevono nuovi certificati per duplicato aventi il numero delle azioni rappresentate dai certificati rimasti nulli.

Art. 45. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei socii prescritto dal Codice di commercio.

La cessione di esse si opera con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatarii.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni, è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte e di un atto di notorietà, dimostrante la qualità di erede, fatto innanzi al pretore.

Art. 46. Se un'azione nominativa diviene proprietà di più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere nè a riconoscere il trasferimento finchè non sia da esse designato un unico titolare.

Art. 47. La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Art. 48. Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore quando siano pagate per intero.

Le spese stanno a carico del richiedente nella misura che sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 49. Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare il deposito e la custodia delle azioni nelle Casse della Società.

In questo caso determina le condizioni del deposito.

Art. 50. Il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la sede della Società.

Art. 51. Ogni azione è indivisibile. Il possesso di un'azione importa senz'altro piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art. 52. La Società può emettere obbligazioni, previa deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza stabilita nell'articolo 30 del presente statuto, osservando nel resto le formalità stabilite nel Codice di commercio ed entro i limiti segnati nel Codice stesso.

Le obbligazioni della cassa per gli aumenti patrimoniali, e quelle emesse per le costruzioni ferroviarie di cui agli articoli 17, 18 24 e 31 del contratto indicato nell'articolo 1 del presente statuto, non verranno computate tra le obbligazioni suddette.

TITOLO V.

Bilancio.

Art. 53. Il 30 giugno di ciascun anno verrà chiuso il bilancio dell'esercizio sociale.

Art. 54. Il bilancio sarà presentato ai sindaci almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1° il capitale sociale realmente esistente;

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Art. 55. I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

Art. 56. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alla relazione dei sindaci negli uffici della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finchè sia approvato.

L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di azionista.

Art. 57. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio nè verrà depositata copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinchè se ne faccia annotazione nel registro delle Società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni del codice di commercio.

Art. 58. Sugli utili netti risultanti dopo detratte tutte le spese della Società, di qualunque natura e detratto pure l'interesse e l'ammortamento delle obbligazioni della Società non guarentite dallo Stato, verrà prelevato annualmente un ventesimo per formare il fondo di riserva ordinaria.

Il rimanente è distribuito agli azionisti come dividendo sino alla concorrenza del 5 per cento sul capitale versato.

Ciò che sopravanza dopo fatte le prelevazioni che il Consiglio di amministrazione reputerà convenienti per il fondo della riserva straordinaria viene assegnato:

Per ottantotto centesime parti come ulteriore dividendo agli azionisti;

E per dodici centesime parti a disposizione del Consiglio d'amministrazione, e cioè otto da ripartirsi tra i consiglieri e quattro da distribuirsi nelle proporzioni ch'esso reputerà opportune tra i direttori ed i capi di servizio, intendendosi però che nei rapporti col Governo per la sua partecipazione agli utili netti oltre il 7 1[2 per cento le suddette dodici centesime parti devono essere sempre calcolate in attivo.

Art. 59. Le somme assegnate ai fondi di riserva ordinaria e straordinaria devono senza indugio, a cura e sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, essere impiegate in modo sicuro, e preferibilmente nell'acquisto di titoli emessi o guarentiti dallo Stato, escluse sempre le obbligazioni emesse dalla Società senza garanzia del Governo.

Art. 60. La dotazione del fondo di riserva ordinaria cessa quando siasi con esso raggiunto il quinto del capitale sociale.

Raggiunto questo limite, il fondo di riserva ordinaria, ove per qual-

siasi causa venisse a diminuire, dev'essere reintegrato nel modo stesso.

La riserva ordinaria è destinata a far fronte alle spese impreveduto, ed, ove manchi o sia insufficiente la riserva straordinaria, possono anche dalla prima prendersi le somme occorrenti a supplemento dei dividendi annuali.

Qualora il fondo di riserva straordinaria abbia raggiunto anch'esso il quinto del capitale sociale, tutte le somme ulteriormente in esso versate devono, per gli effetti della partecipazione dello Stato indicata nell'ultimo capoverso del precedente articolo 58, essere sempre calcolate in attivo.

Art. 61. Negli utili netti della Società, di cui nell'art. 21 del contratto suddetto, sono compresi:

a) L'annualità di cui nell'art. 20 di detto contratto, al netto dall'imposta di ricchezza mobile;

b) Tutti gli utili netti direttamente od indirettamente provenienti dall'esercizio e dal possesso delle strade ferrate e loro dipendenze;

c) Gli utili netti delle eventuali costruzioni e delle eventuali emissioni di obbligazioni guarentite dallo Stato;

d) Ed in generale tutti gli utili netti di ogni natura provenienti dalle operazioni sociali contemplate nel contratto, debitamente approvate dal Governo.

TITOLO IV.

Sindaci.

Art. 62. In ogni assemblea ordinaria si devono nominare cinque sindaci e due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

Non è necessario che i sindaci siano azionisti; essi sono rieleggibili.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado di consanguineità ed affinità.

In caso di morte, di rinuncia, di fallimento o di decadenza di alcuno dei sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età.

Se ciò non basti a renderne completo il numero, i sindaci rimasti chiamano a supplire i mancanti altre persone che stanno in carica fino alla prossima assemblea generale.

Art. 63. I sindaci devono:

1. Stabilire d'accordo cogli amministratori la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni in conformità dei regolamenti governativi menzionati nella legge e nelle convenzioni indicate nell'articolo 1 del presente statuto;

2. Esaminare almeno ogni trimestre i libri della Società per conoscere le operazioni sociali, ed accertare la bontà del metodo di scrittura;

3. Fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro;

4. Riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie, depositati in pegno, cauzione o custodia presso la Società;

5. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento degli azionisti nell'assemblea;

6. Rivedere il bilancio e farne relazione, depositarla e presentarla all'assemblea, secondo le disposizioni del Codice di commercio;

7. Sorvegliare le operazioni della liquidazione;

8. Convocare colle norme stabilite nell'articolo 155 del Codice di commercio l'assemblea straordinaria ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

9. Intervenire a tutte le assemblee generali;

10. E in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempite dagli amministratori.

I sindaci hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

Art. 64. Al collegio sindacale è assegnata una indennità complessiva di lire cinquemila (5000) ogni anno.

TITOLO VI.

Liquidazione.

Art. 65. Per la liquidazione della Società e per la divisione dell'asse sociale si osserveranno le disposizioni del Codice di commercio.

Articolo finale. Il presente statuto non sarà valido se non dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Governo.

Il decreto d'approvazione dovrà al pari dello statuto essere pubblicato nelle forme prescritte dal Codice di commercio.

Roma, 7 giugno 1885.

Alberto Miglioretti d. S. Sebastiano.
Roberto Varvaro.
Enrico Scialoja, teste.
Giulio Marini, teste.
D. Enrico Capo, Notaro.

Il Numero **MDCCXLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vedute le deliberazioni 2 maggio e 1° giugno 1884, con le quali il Consiglio comunale di Zelabuompersico propone la riforma delle disposizioni fondamentali che attualmente reggono l'amministrazione dell'Opera pia Fiazza istituita in quel comune dal sacerdote Francesco Fiazza, con atto *inter vivos* del 18 agosto 1828, allo scopo di raccogliere in una casa di educazione ed istruzione fanciulle campestri delle parrocchie di Casolate Mignete, Bisnate e Zelabuompersico, che attualmente formano il comune di Zelabuompersico, e di impiegare gli avanzi delle rendite a scopo di beneficenza a profitto delle allieve più povere;

Veduti gli atti relativi a detta proposta, non che il progetto di statuto organico compilato dal succitato Consiglio comunale, e presentato alla Nostra approvazione; ritenuto che la riforma di cui si tratta tende a stabilire una regolare amministrazione, fin qui non bene definita, e ad ovviare agli avvenuti inconvenienti nello insegnamento, nelle attribuzioni degli amministratori e nella gestione del patrimonio; e ritenuto eziandio che nell'anzidetto statuto si rispetta in sostanza la volontà del fondatore e si mette la istituzione in armonia colle vigenti disposizioni senza allontanarsi dal fine al quale la medesima è indirizzata;

Ritenuto che l'Amministrazione dell'Opera pia sarebbe composta dall'ingegnere *pro tempore* dell'Ospedale Maggiore di Milano residente in Zelabuompersico colla qualità di presidente, del sindaco, del presidente della Congregazione di carità e di due tra i parroci delle quattro parrocchie indicate dal fondatore da eleggersi dal Consiglio comunale, con diritto agli altri due parroci d'intervenire alle adunanze con voto consultivo;

Veduta la deliberazione 5 settembre 1884 della Deputazione provinciale di Milano;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la riforma dell'Amministrazione dell'Opera pia Fiazza secondo le proposte fatte dal Consiglio comunale di Zelabuompersico con le summentovate deliberazioni.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della detta Opera pia in data 9 marzo 1885, composto di n. 20 articoli, salvo all'art. 3 stabilire a sei anni, anzichè a cinque, il limite minimo d'età per l'ammissione delle fanciulle esterne, il quale statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCCLI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il testamento 20 agosto 1837, col quale il fu sacerdote Giuseppe Rosa, già investito del patronato della Cappella di San Rocco, situata nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Poli, assegnò in dotazione alla Cappella medesima un conveniente patrimonio in beni stabili, prescrivendo insieme l'adempimento di opere di culto e la distribuzione di una dote annua a favore di zitelle povere di Poli per il preciso ammontare di scudi otto, ed ordinò altresì che il diritto di patronato debba passare di primogenito in primogenito ai discendenti di un suo fratello, con l'obbligo di adempiere in perpetuo alla sua volontà;

Veduto l'atto 24 giugno 1874 del ricevitore del registro di Palestrina ed i rapporti del prefetto di Roma 26 febbraio e 18 aprile 1885, da cui risulta che i beni della Cappella furono svincolati in base alla legge 15 agosto 1867 a favore dell'attuale patrono Anna Maria Rosa, e che dopo ciò questa sospese senz'altro la distribuzione dell'annua dote, ritenendosi, colla operata rivendicazione, liberata anche dall'onere della beneficenza, e non valsero gli uffici fatti ad essa signora Rosa a persuaderla a desistere dalle sue eccezioni, nè i successivi eccitamenti a porsi in regola colla legge 3 agosto 1862, dapprima col conferire le doti e poi col presentare i conti arretrati e lo statuto organico;

Veduti i reclami presentati dalla anzimenzionata signora Rosa;

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Roma in data 19 gennaio ultimo scorso, con cui, respinti detti reclami, propone lo scioglimento dell'Amministrazione della pia Opera;

Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 15 agosto 1867;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Considerato che la Cappellania fondata come sopra in Poli, e fornita dal fu Giuseppe Rosa di una dotazione con doppio scopo di culto e di beneficenza, è da comprendere fra gli Istituti di natura mista, contemplati dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1862;

Che se la legge del 15 agosto 1867 ha tolto all'ente il suo carattere ecclesiastico e autorizzata la rivendicazione dei beni costituenti il patrimonio della Cappellania, non poteva abolirlo come Opera pia, e tanto meno sopprimere o svincolare quella parte di patrimonio destinata alle doti di zitelle povere;

Considerato che sul rifiuto dell'Amministrazione attuale dell'Opera ad erogare le doti e presentare i conti, nonchè a fare tutti gli atti prescritti, nonostante che vi sia stata più volte eccitata, ricorre l'applicazione dell'art. 21 della legge suddetta,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Opera pia Rosa, annessa alla abolita Cappellania di San Rocco in Poli, avente per scopo il conferimento di una dote annua di scudi otto a favore di zitelle povere, è riconosciuta ente morale.

Art. 2. È sciolta l'Amministrazione della suddetta pia Opera, e sarà affidata temporaneamente ad un Regio delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto di Roma, con incarico di compiere gli atti occorrenti a rivendicare il patrimonio della pia Istituzione e di provvedere all'ordinamento di essa in conformità di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

Il Numero **MDCCLII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento olografo 10 maggio 1871, col quale il fu dottor Girolamo Anselmi impose alla propria figlia Giuseppina, ora maritata Moretti, l'obbligo di pagare del proprio un annuo legato di lire venete cento pel collocamento di una donzella povera di Treviso da eleggersi da essa medesima, prescrivendo che tale legato debba essere

sempre soddisfatto a cura ed a tutte spese di detta sua figlia.

Veduto l'atto 29 ottobre 1883 con cui il Consiglio comunale di Treviso, in seguito al ripetuto rifiuto della signora Anselmi Moretti di promuovere il riconoscimento giuridico del legato, deliberò di prendere l'iniziativa della domanda nell'interesse della beneficenza;

Veduta la istanza presentata in esecuzione di tale deliberazione della Giunta municipale con cui appunto essa chiede che il legato di cui si tratta sia eretto in Corpo morale;

Veduti gli altri atti relativi all'affare;

Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 2 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il suddetto annuo legato di lire 100 venete, disposto dal fu Girolamo Anselmi con il testamento 10 maggio 1871 per collocamento di una donzella povera di Treviso, è eretto in Corpo morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1885.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

MINISTERO DEL TESORO

Per effetto di decreto in data 16 luglio 1885 del Ministero del Tesoro, il notaio signor Matteo Montanini cessa dalle funzioni di accreditato presso l'Intendenza di finanza di Salerno per le autenticazioni prescritte dalle leggi e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Con R. decreto del 18 giugno 1885 è stata conceduta al cav. Francesco Glisenti la miniera di ferro denominata Alfredo, posta nel comune di Bovegno, provincia di Brescia.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Direzione generale dell'agricoltura.

La Commissione giudicatrice del concorso bandito col decreto ministeriale 24 settembre 1883, pel conferimento d'un premio di L. 10,000 a chi dimostrasse di avere scoperto nel biennio 1883-84 un importante giacimento di combustibili fossili utilmente coltivabile, si è radunata in questo Ministero nei giorni 16 marzo, 2 e 26 giugno u. s. Dall'esame dei documenti presentati e da una ispezione ai lavori di esplorazione, eseguita da un ingegnere del R. corpo delle Miniere, la Commissione riconobbe che nessuno dei 17 concorrenti, i quali presentarono in tempo utile l'istanza per l'ammissione al concorso, corrispose alle condizioni stabilite nello anzidetto decreto del 24 settembre 1883.

In seguito di ciò, il premio non è stato conferito a nessuno dei concorrenti.

Il Direttore generale dell'Agricoltura, MIRAGLIA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Si avvisano tutte le Amministrazioni dei giornali che il Ministero non si tiene vincolato, pel pagamento degli abbonamenti, che verso quei periodici ai quali avrà chiesta l'associazione direttamente, o col mezzo dei prefetti. Si avverte altresì che i giornali non richiesti verranno per una volta respinti; nè dipoi, per il fatto del mancato rinvio, il Ministero s'intenderà obbligato al pagamento delle associazioni.

Roma, 27 giugno 1885.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(2ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 264912 e 264914 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente ai nn. 81972 e 81974 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 130 e lire 110, rispettivamente al nome di *D'Oria* Nicola fu Gaetano, e *Doria* Nicola fu Gaetano, domiciliato in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *D'Orio* Nicola fu Gaetano, domiciliato in Napoli, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 30 giugno 1885.

Per il Direttore Generale: FORTUNATI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In un articolo sulla questione dei confini dell'Afghanistan, il *Times* si esprime com'appresso:

« L'influenza della Germania e dell'Austria si esercita ora evidentemente in favore del mantenimento della pace. Non è un mistero che il principe di Bismarck non si dava alcuna premura — e di ciò non sapremmo biasimarlo — per appianare le differenze sulla via di Gladstone e Granville, e che non diceva a questi signori neppure una parola d'incoraggiamento. Conseguenza di ciò si fu che la Francia e la Russia si videro tentate a esercitare una forte pressione sull'Inghilterra. Dacchè lord Salisbury è al potere è succeduto un decisivo cambiamento nel tuono dell'opinione tedesca ed austriaca, e le influenze dirette contro gl'interessi inglesi non vengono più incoraggiate dal contegno dei due imperi dell'Europa centrale.

« Non è avvenuto un mutamento nel contegno dell'Inghilterra di fronte alle altre potenze, sibbene in quello delle altre potenze di fronte all'Inghilterra. Il principe di Bismarck spera che lord Salisbury darà prova di maggiore stabilità e fermezza, tanto nell'interesse della pace del mondo, come in quello della buona fama dell'Inghilterra, e noi desideriamo che queste speranze si avverino. Negli imminenti colloqui tra il principe di Bismarck ed il conte Kalnoky, e nell'intervista degl'imperatori, che avverrà probabilmente quest'anno, prevarranno indubbiamente delle influenze pacifiche ».

L'*Indépendance Belge*, pubblica il seguente telegramma da Pietroburgo, 12 luglio.

« Si conferma che un intervista avrà luogo quest'anno tra i tre imperatori di Russia, Germania ed Austria-Ungheria.

« L'intervista avrà luogo probabilmente nel settembre a meno che non succedano degli accidenti che non si possono prevedere ancora.

« L'intervista non avrà luogo ad Ischl, su territorio austriaco, come era stato annunziato, ma in Germania.

« Mi si assicura che per desiderio formalmente espresso dall'imperatore d'Austria, lo czar Alessandro ha rimandato all'anno prossimo, la visita che si era proposto di fare all'imperatore Francesco Giuseppe in conseguenza dell'intervista che ebbe luogo a Skiernevice nel mese di settembre ultimo scorso. I due imperatori desiderando di recarsi presso l'imperatore Guglielmo, hanno voluto manifestare in modo eccezionale il loro rispetto per il vecchio monarca.

« Quanto al luogo dell'intervista, nulla pare ancora deciso. Si parla di Conisberga, di Breslavia e di altre località, ma queste non sono che congetture.

« Si conferma la notizia di un prossimo viaggio dell'imperatore e dell'imperatrice in Finlandia. La breve gita che ha fatto testè lo czar lungo le coste finlandesi non muta punto il programma di un grande viaggio attraverso la Finlandia.

« L'ambasciatore francese, generale Appert, è partito in congedo con tutta la sua famiglia. Sono corse voci sul prossimo richiamo del generale, ma sembra che esse siano infondate. »

Un telegramma da Costantinopoli aveva annunziato, non ha guari, l'occupazione, da parte di truppe ottomane, del forte e del porto di Cheick-Said nel Mar Rosso, forte che domina lo stretto di Babel Mandeb. Sembra che il Governo francese voglia ora far valere degli antichi diritti che la Francia possederebbe in quel punto della costa e dove vi sono da lungo tempo degli stabilimenti francesi.

Il *Paris* annunzia che il governo francese ha invitato la Porta a ritirare da quel territorio le sue truppe e il suo legno da guerra. Il governo francese, nel fare il suo reclamo alla Porta avrebbe invocati i diritti acquisiti su quel punto strategico, dichiarando che non l'occuperebbe esso stesso, per ora, ma che non ammetteva che un altro governo prendesse il suo posto. La Porta avrebbe accettato questa soluzione.

Alcuni giornali francesi ed inglesi hanno diffuso ultimamente la voce che il governo ottomano si propone di inviare dei rinforzi nella Tripolitania ed una squadra nelle acque dei possedimenti ottomani dell'Africa. Il corrispondente della *Republique française* a Costantinopoli è in grado di dichiarare che queste voci sono affatto prive di fondamento.

Inesatte sarebbero pure, secondo lo stesso corrispondente, le voci che la Porta sarebbe sul punto di prendere delle misure atteso lo stato delle cose alla frontiera della Tunisia. I giornali di Costantinopoli si sono affrettati a smentire queste voci messe in giro con uno scopo ostile alla Francia, e a dichiarare che lo stato delle cose alla frontiera tunisina non è punto inquietante. Questi giornali dicono che alcune tribù tunisine che si erano rifugiate nella Tripolitania, hanno portato ultimamente le loro tende nei distretti limitrofi della Tunisia. Avvennero tra queste tribù e le tribù indigene delle risse provocate da furti di bestiame e di raccolti. Il governatore generale della provincia, d'accordo col comandante militare, ha spedito in quei distretti un forte distaccamento di truppe sotto gli ordini del colonnello Eyub-bey il quale vi ha ristabilito l'ordine immediatamente. Così fu rimosso ogni motivo di discordie e di perturbazioni.

Riferiamo la parte più interessante della lettera, accennata dal telegrafo, diretta dal signor de Billing all'*Intransigeant*:

« Alcuni mesi prima della caduta di Kartum vennero a trovarmi alcuni mussulmani influenti. Non è oggimai un mistero per alcuno che il Madhi contava in Europa, a Parigi, a Berlino, a Londra, numerosi agenti i quali lo hanno mirabilmente informato dei progetti del governo inglese. Voi d'altronde sapete a chi io intenda di accennare.

« Il Madhi aveva così poca intenzione di uccidere Gordon che i suoi amici d'Europa vennero, come dissi, a trovarmi, e sapendo che da lunghi anni io ho l'onore di conoscere lord Lyons e lord Granville, mi pregarono di recarmi all'ambasciata d'Inghilterra e di portarvi le proposte che seguono:

Il Madhi si impegnava di rimandare Gordon a Suakim o a qualunque altro porto del Mar Rosso, o agli avamposti inglesi dalla parte di Dongola, a scelta del governo britannico.

« Lord Lyons doveva versare immediatamente 50,000 franchi contanti ad una persona residente a Parigi che io gli avrei designata, più 1,200,000 franchi ad un banchiere che io stesso gli avrei indicato il giorno in cui fosse arrivata a Parigi la notizia ufficiale che Gordon era stato consegnato sano e salvo alle autorità inglesi.

« Mi recai presso lord Lyons che si affrettò a trasmettere al suo governo la proposta fatta dagli agenti del Madhi.

« Il Consiglio dei ministri della regina deliberò l'indomani mattina; ma, sopra istanza di lord Granville, fu risoluto di non tenere alcun conto di una offerta la quale, se fosse stata accettata, avrebbe salvato il capo di Gordon ed avrebbe risparmiato all'Inghilterra la spesa di un centinaio di milioni.

« Lord Lyons, colla cortesia che lo caratterizza, mi fece immediatamente conoscere la risposta di lord Granville. Ed io, a mia volta, mi affrettai a comunicarla agli interessati.

« Per ragioni che è inutile adesso di far conoscere ad altri che a voi, ho motivo di credere che esista una correlazione direttissima fra la taglia che venne posta sul capo del povero Pain e la proposta fatta dagli agenti del Madhi di un riscatto per la salvezza di Gordon.

« Per il momento rimane assodato, infuori di ogni contestazione, essere a lord Granville che l'Inghilterra deve l'insuccesso della spedizione del Sudan e la morte di Gordon. Per non aver voluto spendere la miserabile somma di un milione e 250 mila franchi, i contribuenti inglesi vedono oggi aumentarsi in grave proporzione le loro imposte.

« Fate di questa mia lettera l'uso che vi piacerà. Io credo che la proposta degli agenti del Madhi fosse seriissima. E pertanto lord Granville è anche maggiormente responsabile di non aver voluto tenerne conto.

« Quanto al povero Pain, io sono sicuro del leale concorso dei miei amici mussulmani. Essi seppero da me quanto voi lo amiate. State sicuri che essi faranno tutto il possibile per informarmi ulteriormente sulla sorte di lui.

« Voi siete i soli a sapere oggi dei negoziati dei quali io fui incaricato dagli agenti del Madhi. Ma Kartum essendo stata presa ed il generale Gordon essendo morto, io mi trovo ora in piena libertà di parlare. Credete ecc. »

I fogli di Berlino pubblicano la corrispondenza scambiata fra il Consiglio di reggenza del Brunswick ed il duca di Cambridge riguardo alla successione al trono del Ducato.

I negoziati formarono oggetto di quattro lettere del duca e di altrettante risposte del Consiglio.

Nella sua prima lettera il duca afferma le sue pretese al trono del Brunswick.

Il Consiglio di reggenza, colla firma del conte di Gortz-Wrisberg gli notifica che per il momento (novembre 1884) non fu ancora statuito circa la esclusione del successore diretto del defunto duca Guglielmo.

Dopo un intervallo di parecchi mesi, nel marzo 1885, il duca di Cambridge insiste nuovamente per il riconoscimento de'suoi diritti. E il conte di Gortz rinnova la sua prima risposta dilatoria.

L'8 giugno, il duca di Cambridge manda una protesta formale contro gli ostacoli che vengono opposti all'esercizio di quelli che egli considera suoi diritti.

Il conte di Gortz fa osservare nella sua risposta che la protesta del duca non dice se Sua Altezza persista nella sua intenzione precedentemente manifestata di conservare la posizione da esso occupata in Inghilterra, caso che venisse incaricato dalla reggenza del Brunswick. Il conte aggiunge che esso ritiene che il duca persista nella sua intenzione.

Addì 24 giugno, il duca chiede la corrispondenza confermando la conclusione del conte di Gortz, ma nega che le sue intenzioni abbiano a che fare col riconoscimento de'suoi diritti, e che di questi non si potrebbe discutere se non quando si trattasse per lui di assumere il governo del Ducato.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

TEHERAN, 15. — Considerevoli rinforzi russi sono giunti a Merw e Pulikisti durante l'ultima quindicina.

Quattro reggimenti di fanteria afgana da Cabul sono arrivati ad Herat. Quattro altri del distretto di Hazara si recano egualmente ad Herat.

LONDRA, 15. — Lo *Standard* ha da Teheran:

« In seguito all'avvicinarsi dei russi a Zulficar gli afgani invitarono la Commissione inglese di delimitazione a recarsi ad Herat e dirigervi le misure di difesa.

Il *Daily Telegraph* dice che, senza essere ancora entrati in una fase acuta, i negoziati fra l'Inghilterra e la Russia riguardo la questione afgana assumono un carattere decisamente serio. Allorchè il precedente gabinetto si trovava al potere, fu convenuto fra Russia ed Inghilterra che Pendieh sarebbe ceduta alla Russia e Zulficar resterebbe all'Afganistan. Il regolamento di tale linea di delimitazione non fu terminato da lord Granville, essendo state sollevate questioni di dettagli geografici che rivelarono nuove pretese da parte della Russia sopra punti i quali comandano un passaggio che l'emiro considera indispensabile per la sicurezza del suo territorio. Lord Salisbury, salendo al potere, era deciso di conchiudere rapidamente l'accordo stabilito dal precedente gabinetto, ma si accorse che le nuove pretese della Russia sono incompatibili coll'accordo conchiuso fra lord Granville e l'ambasciatore russo Staal. Ebbero luogo nuovi scambi di vedute, ma le risposte russe non sono concilianti. Il governo russo propose che s'incarichi la Commissione di delimitazione di regolare il punto attualmente in litigio. Non è probabile che lord Salisbury vi acconsenta. Non si vede alcuna soluzione delle presenti difficoltà, se i russi non accettano l'accomodamento stabilito fra lord Granville e Giers.

LONDRA, 16. — L'*Echo* consiglia di attendere ulteriori informazioni prima di conchiudere che la Russia ricusi di adempiere alla promessa fatta riguardo a Zulficar, e si prepari alla guerra. Pero è possibilissimo che la vertenza produca la guerra, la quale sarebbe deplorevole, trattandosi di un territorio senza valore e lontano 700 miglia dalla frontiera dell'India.

Il *Globe* biasima il linguaggio allarmante di alcuni giornali del mattino circa la questione dell'Afganistan. Nulla vi è nella dichiarazione che lord Churchill fece ieri sera alla Camera dei comuni che giustifichi tale panico, benchè siavi motivo di essere inquieti. Il *Globe* termina dichiarando che in ogni caso non si può permettere alla Russia di occupare il passo di Zulficar, anche se ne risultasse la guerra.

La *Saint-James Gazette* considera la situazione più che mai minacciosa. Crede che i russi vogliano prendere Herat, e che si possa attendere da loro un colpo di mano. La lealtà dell'emiro vale poco. La sua sola preoccupazione è di accumulare dei tesori in vista dell'entrata dei russi nell'Afganistan. Si possono pure attendere complicazioni all'interno, poichè i liberali diranno che non vale la pena di fare la guerra per Zulficar.

La *Pall Mall Gazette* pone in ridicolo i timori di guerra fra l'Inghilterra e la Russia. Spiega la poca importanza del terreno disputato, e soggiunge che lord Salisbury commetterebbe un crimine se facesse la guerra per così poco.

LONDRA, 16. — *Camera dei comuni* — Puelston domanda se siano giunte notizie riguardo a movimenti dei russi sulla frontiera afgana.

Hicks-Beach, cancelliere dello Scacchiere, risponde che non vi è nulla di nuovo da comunicarsi in proposito.

SIMLA, 16. — I capitani Yates e Peacock giunsero ad Herat per ispezionare le fortificazioni. Gli altri membri della Commissione inglese di delimitazione restarono nelle vicinanze di Herat.

PARIGI, 16. — Il generale Courcy telegrafa che tutti i principi del sangue sono rientrati in Huè. La famiglia reale designò come solo reggente Thoxuan, zio del re Tu Duc, fino al ritorno del re stesso. La regina madre rientrerà domani in Huè. Il nuovo reggente pubblicherà domani un proclama, ordinando ai funzionari dell'Annam e del Tonchino di ristabilire la tranquillità e di aiutare i francesi.

PARIGI, 16. — Il Senato discusse ed approvò il trattato di Tien-Tsin. Freycinet, ministro degli esteri, ripetè le dichiarazioni fatte alla Camera.

Secondo dispacci ufficiali, i disordini nel Cambodge continuano.

Il *Temps* dice che ufficiali superiori russi in congedo ricevettero ordine di ritornare ai loro posti.

COMO, 16. — La conferenza doganale sospese le sue sedute fino a lunedì, onde i delegati possano attendere ulteriori istruzioni dai loro rispettivi governi.

NAPOLI, 15. — Oggi, per cura del municipio, si fanno solenni funerali al senatore professore Vera. Il Ministero dell'Istruzione, l'Accademia dei Lincei ed i rettori di tutte le grandi Università vi sono rappresentati.

LONDRA, 15. — Il *Times* annunzia che tutte le potenze, eccettuata la Russia, diedero il loro assenso all'Inghilterra affinchè sia emesso il nuovo prestito egiziano, senza aspettare la ratifica della Convenzione del 18 marzo 1885.

MADRID, 16. — Ieri vi furono sette casi e otto morti di cholera e nelle provincie 1465 casi e 749 decessi.

Alcuni cospiratori repubblicani, fra cui un colonnello, furono arrestati a Saragozza.

Una banda di otto repubblicani armati che si aggirava nei dintorni di Mataro (Catalogna), fu fatta prigioniera.

NOTIZIE VARIE

La " Peronospora viticola ". — Nel n. 30 del *Bollettino di notizie agrarie* è stata pubblicata una circolare relativa a nuovi esperimenti ordinati dal Ministero per provare l'efficacia dei rimedi, attualmente più consigliati, per combattere la *Peronospora viticola*.

Senza citare i molteplici rimedi, che non ebbero effetti utili o l'ebbero parzialmente, si sono ricordati i seguenti:

1° il solfato di ferro solo o mescolato con gesso, in proporzione di 1 a 4, sparse sopra le foglie;

2° il solfato di rame;

3° i fiori di zolfo (ovvero zolfo con un acido in polvere);

4° una mescolanza polverulenta di zolfo, gesso e solfato di ferro;

5° l'acido fenico in soluzione nell'acqua di sapone, addizionato con glicerina, e spruzzato sulle foglie per mezzo di un polverizzatore;

6° la calce spenta all'aria;

7° la cenere non liscivata con calce spenta all'aria in uguali proporzioni.

Ecco brevemente alcune istruzioni sui mezzi più consigliati per applicare i rimedi citati:

1° Il *solfato di ferro* (Ravizza), solo o mescolato con gesso in polvere, in proporzione di 1 a 4, sparso sopra le foglie, ha prodotto qualche utile effetto, salvo il caso talvolta di vedere annerire le foglie ed i tralci (Mad. Ponsol). Il solfato di ferro in soluzione, a seconda della delicatezza delle foglie di diversi vitigni, o più o meno giovani, si userà in proporzione del 5|1000 all'8|1000.

2° Il *solfato di rame*, proposto dal signor Paul Estève di Montpellier, sciolto nell'acqua in varia proporzione e spruzzato sulle foglie con una siringa.

3° I *fiori di zolfo* (Marès). Consiglia di ripetere le solforazioni ogni 15 giorni, e più frequentemente, quando per causa di pioggia lo zolfo dato precedentemente è stato portato via, mentre più grave si fa il pericolo per le viti, d'essere colpite dalla *Peronospora*.

È poi consigliato lo *zolfo sublimato* (fiori di zolfo), che abbia una leggera reazione acida, essendo la sua azione più pronta ed energica di quella degli ordinari zolfi macinati, a reazione neutra.

L'acidità degli zolfi sublimati è sensibile facilmente anche alla nostra lingua.

Le polveri di zolfi acidi hanno, secondo il Marès, un'azione più rapida e più energica contro i parassiti della vigna, per disorganizzarli e distruggerli, e per imprimere poi alla vite stessa una vegetazione più rigogliosa.

Naturalmente si usano i soliti apparecchi di solforazione delle viti, preferendo l'un sistema all'altro, a seconda del portamento della vite *alto o basso*.

4° *Una mescolanza polverulenta* in uguali proporzioni di zolfo, gesso e solfato di ferro, indicato dal Millardet di Bordeaux. Si getta sulle foglie il detto miscuglio usando gli ordinari solforatori.

5° *L'acido fenico* in soluzione nell'acqua di sapone, addizionato di glicerina e spruzzato sulle foglie per mezzo di un *polverizzatore*.

L'acido fenico deve essere, secondo questo metodo proposto dal professore Foëx direttore della scuola nazionale d'agricoltura in Montpellier, nella proporzione dell' 1 per cento della glicerina.

Il professore Foëx consiglia inoltre di ricorrere al polverizzatore dell'entmologo americano Riley

6° *La calce sospesa nell'acqua* nella proporzione di 800 grammi per litro. Al solito si usano dei *polverizzatori* per applicare tale rimedio.

7° *La cenere non lisciviata e la calce in uguali proporzioni*, è stata consigliata dal professore Comes per prevenire e combattere la *Peronospora*.

Questo miscuglio, al quale si può aggiungere dello zolfo, senza però che sia ritenuto indispensabile, va al solito gettato sulle viti.

« L'impolveramento, scrive il Comes, deve farsi in tutto il vigneto, e su tutte le parti aeree della vite, non esclusi i grappoli. Esso deve eseguirsi non nelle ore mattutine, ma nelle vespertine, per ottenere che l'umido della notte e la rugiada possano bagnare detta polvere. L'operazione va ripetuta una volta al mese, a cominciare dall'aprile; ma è di imprescindibile necessità il ripeterla prontamente appena dopo che è caduta una pioggia. Impolverandosi bene i grappoli con tale miscuglio, si possono anche risparmiare le ordinarie solforazioni. Da ultimo, compiuta la vendemmia, bisogna spiccare a mano le foglie rimaste sui tralci, raccattare quelle cadute per terra e bruciarle. »

Come rimedi preventivi il Comes consiglia pure:

1° D'eseguire durante l'inverno dei lavori profondi nel vigneto;

2° Ricorrere di preferenza ad un abbondante sovescio di erbe fresche, o, in mancanza, di strame, anzichè alla concimazione ordinaria;

3° Praticare una potatura più corta che negli altri anni;

4° Lavare la parte aerea della vite con una soluzione di vetriolo verde o di vetriolo azzurro, in proporzione del 10 per cento.

Finalmente ci piace qui riferire quanto disse il Pichard, direttore della stazione agraria di Vaucluse, nella relazione sugli esperimenti eseguiti per combattere la *Peronospora viticola* in Francia. (1)

Parlando dei singoli rimedi proposti osserva come quelli liquidi hanno, in generale, dei vantaggi su quelli polverulenti, e che vengono proiettati sulle foglie in un modo qualsiasi.

Per far aderire la polvere alle foglie, specialmente alla pagina inferiore, sono indispensabili delle circostanze meteorologiche speciali, senza le quali la polvere o cade in terra o si agglomera in certi punti, in maniera da riuscir nociva alla foglia.

La forma liquida invece, dice il Pichard, permette per mezzo di un polverizzatore di spandere il rimedio su tutte le parti della foglia, di operare in tutti i tempi, di regolare e ripartire uniformemente l'azione degli agenti antiparassitari, ed infine di utilizzarli senza gravi perdite.

(1) *Annales agronomiques*, publiées sous les auspices du Ministère de l'agriculture par M. P. Dehérain, tome XI, n. 1 (25 janvier 1885).

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 16 luglio.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	3|4 coperto	—	29,3	15,8
Domodossola	1|4 coperto	—	—	15,6
Milano	1|2 coperto	—	29,8	20,1
Verona	sereno	—	30,0	20,6
Venezia	sereno	calmo	31,5	19,0
Torino	3|4 coperto	—	28,3	19,7
Alessandria	1|2 coperto	—	29,0	18,6
Parma	sereno	—	30,3	20,1
Modena	sereno	—	32,9	21,8
Genova	sereno	calmo	26,2	20,6
Forlì	sereno	—	33,1	21,6
Pesaro	sereno	legg. mosso	29,1	18,9
Porto Maurizio	sereno	calmo	26,9	19,4
Firenze	sereno	—	32,5	19,8
Urbino	sereno	—	31,0	19,6
Ancona	sereno	calmo	31,0	23,0
Livorno	1|2 coperto	calmo	—	19,5
Perugia	sereno	—	31,7	19,4
Camerino	1|4 coperto	—	29,2	19,2
Portoferraio	—	—	—	—
Chieti	sereno	—	28,6	18,9
Aquila	sereno	—	29,5	15,4
Roma	sereno	—	32,5	18,6
Agnone	sereno	—	28,1	16,9
Foggia	3|4 coperto	—	33,7	20,7
Bari	1|4 coperto	calmo	27,4	21,4
Napoli	sereno	calmo	29,0	21,2
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	28,0	17,0
Lecce	sereno	—	29,8	22,3
Cosenza	sereno	—	32,2	21,4
Cagliari	sereno	calmo	34,0	21,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	sereno	mosso	28,2	23,9
Palermo	sereno	calmo	31,8	17,0
Catania	sereno	calmo	31,3	22,0
Caltanissetta	sereno	—	31,8	18,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	29,5	21,0
Siracusa	sereno	calmo	31,5	22,5

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 16 luglio 1885.

In Europa pressione abbastanza elevata sulla Francia, alquanto bassa all'estremo nord-ovest e sulla Penisola Balcanica. Rochefort 767; Odessa, Atene 758.

In Italia, nelle 24 ore, barometro alquanto disceso; temporali e pioggerelle sulla valle Padana in Liguria e sul versante Adriatico; temperatura poco cambiata.

Stamani cielo generalmente sereno; venti specialmente del 4° quadrante, sensibili sul versante adriatico, debolissimi altrove; barometro variabile da 763 a 760 mm. dall'occidente al basso Adriatico.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi del 4° quadrante, ancora temporali sulla valle Padana e sul versante adriatico.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
16 LUGLIO 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	761,7	760,4	759,6	759,8
Termometro	23,0	30,8	30,9	25,8
Umidità relativa	55	41	39	52
Umidità assoluta	11,37	13,53	13,11	13,01
Vento	calma	WSW	WSW	SW
Velocità in Km.	0,0	5,0	20,5	2,0
Cielo	sereno	sereno	veli da N a SE	veli da N a SE

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 31,4; - R. = 25,12; \| Min. C. = 18,6 - R. = 14,88.

Listino ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 16 luglio 1885

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° gennaio 1886	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° luglio 1885	—	—	—	—	94 40	—	94 40	94 67 ½	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—	96 50	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	96 40	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1885	—	—	96 35	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0	1° aprile 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1885	500	500	470 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Coint. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1885	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1070 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	590 50	—
Società Gen. di Credito Mob. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Società Immobiliare	1° aprile 1885	500	500	500 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1885	500	250	670 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1885	500	500	475 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° luglio 1885	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Vita (oro)	—	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Soc. Acq. Pia ant. Marcia (az. stamp.)	1° luglio 1885	500	500	—	—	—	—	—	1632 ½	—
Detta Certificati provv.	—	500	150	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Soc. It. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	515 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illum. a gas	1° gennaio 1885	500	500	1650 »	—	—	—	—	—	—
Gas Certificati provv.	—	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Complementari	—	250	200	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	200	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1885	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1885	500	262	705 »	—	—	—	—	—	—
Soc. dei Molini e Magaz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Detta (az. stamp.)	—	—	—	368 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 70
	Parigi	chèques	—	—	—
2 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 18
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. Ital. 5 0/0 (1° luglio 1885) 95 20, 94 75, 60, 55, 15 fine corr.
Banca Generale 592, 589 ½, 589 fine corr.
Soc. Acqua Pia ant. Marcia (az. stam.) 1645, 1620 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 15 luglio 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 95 795.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 625.
Consolidato 3 0/0 lire 62 750.
Consolidato 3 0/0 senza cedola lire 61 460.

V. TROCCHI, *presidente*.

DIREZIONE TERRITORIALE
di Commissariato Militare del III Corpo d'Armata (Milano)

SACCHI DI TELA OLONA

Avviso di provvisorio deliberamento.

A tenore dell'art. 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885,

Si notifica che nell'incanto d'oggi è stata deliberata, sotto il seguente ribasso, la provvista in appresso specificata, di cui nell'avviso d'asta del dì 24 giugno scorso, n. 8:

Indicazione del Magazzino delle sussistenze nel quale la provvista dev'essere versata	Indicazione della provvista	Quantità dei sacchi da provvedersi	Prezzo parziale per ogni sacco	Importo della provvista	Riparto in lotti	Quantità per cadaun lotto	Importo del lotto	Somma richiesta per cauzione per lotto
Milano	Sacchi di tela Olona.	20,000	2 40	48,000	10	2000	48,000	L. 250 »

Ribasso ottenuto per ogni cento lire { Lotti 5: ribasso di L. 17 22
Id. 5: Id. » 15 47 }

Epperciò il pubblico è avvertito che il termine utile (fatali) prestabilito per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sulla provvista suddetta scade alle 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno di lunedì 27 luglio corrente, essendo il quindicesimo giorno festivo, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione non inferiore al ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito stabilito, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso del giorno 24 scorso giugno.

Milano, 11 luglio 1885.

Per la Direzione
Il Tenente Commissario: A. FIOCCHI.

305

Direzione del Genio Militare di Piacenza

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 10 del mese di agosto 1885, alle ore 10 antimerid., si procederà in Piacenza, avanti il direttore del Genio militare, nel locale d'ufficio, sito in via San Lazzaro, n. 74, allo appalto

lavori per la costruzione di una casermetta per gli uomini di uno squadrone di cavalleria e la sistemazione di vari locali nel Foro Boario Vecchio in Parma, per l'importo di lire 90,000, e da compiersi nel termine di giorni quattrocento (400) dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione del Genio suddetta, ed all'ufficio della Sezione del Genio di Parma, dalle ore 9 alle 11 antimeridiane d'ogni giorno.

I fatali per il ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 e scadono al mezzodì del giorno 25 agosto 1885.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente che col suo partito in piego suggellato, firmato e steso su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, avrà fatto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo suddetto o almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrere alla aggiudicazione dovranno presentare:

a) Un certificato di moralità dato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore di due mesi, da presentarsi alla Direzione del Genio, non meno di quattro giorni prima dell'incanto, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiara di assumersi tale compito.

L'attestato di moralità è però sempre indispensabile, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'articolo 85 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità.

Gli aspiranti all'impresa dovranno inoltre fare presso la Direzione suddetta ovvero presso una delle Intendenze di finanza, ove hanno sede gli uffici delegati a ricevere le offerte, un deposito di lire 9000 in contanti od in rendita al portatore del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

È fatta loro facoltà di presentare nella decorrenza del periodo suaccennato, i loro partiti suggellati alle Direzioni del Genio militare di Milano, Alessandria, Torino, Genova, Firenze, Bologna e Roma ed agli uffici del Genio militare di Pavia, Parma e Cremona; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente alla Direzione appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano stesi su carta filigranata col bollo ordinario da una lira sottoscritti e chiusi in piego suggellato e quelli che contengano riserve e condizioni.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

Il ricevimento dei depositi che si faranno presso la Direzione appaltante e la presentazione degli altri titoli richiesti avrà luogo dalle ore 9 alle 10 ant. del giorno dell'incanto.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo il deliberatario dovrà presentarsi alla Direzione del Genio di Piacenza, per la stipulazione del contratto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie, di segreteria ed altre relative sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Piacenza, addì 14 luglio 1885.

Per la Direzione
Il Segretario: P. BORZINI.

332

SOCIETÀ ANONIMA
per la costruzione ed esercizio del tramvia a vapore
da PINEROLO a PEROSA ARGENTINA, con sede in Pinerolo

Capitale versato lire 750,000.

I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale straordinaria per il giorno 9 agosto 1885 alle ore 2 pom. negli uffici della società in Pinerolo per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulle condizioni tecniche e finanziarie della Società al 30 aprile 1885;
2. Modificazioni al bilancio approvato dall'Assemblea del 22 marzo 1885;
3. Relazione dei sindaci;
4. Riduzione del capitale sociale;
5. Provvedimenti relativi alla cessata direzione della Società;
6. Provvedimenti finanziari per la continuazione dell'esercizio.

Per intervenire all'Assemblea è necessario il deposito di non meno di cinque azioni sociali da depositarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza alla sede degli uffizi della Società, nel locale della stazione sociale in Pinerolo.

Per la validità delle deliberazioni occorre, a norma dell'art. 158 del codice di commercio e 23 dello Statuto sociale che i votanti rappresentino i tre quarti del capitale.

Pinerolo, 14 luglio 1885.

217 L'AMMINISTRAZIONE.

MUNICIPIO DI VICO EQUENSE

AVVISO D'ASTA.

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta pubblica per l'appalto delle opere di allargamento e sistemazione di diverse strade comunali, di cui l'avviso d'asta del 4 corrente, s'avverte il pubblico che nel dì ventuno corrente, alle ore dieci antimeridiane, avanti il sindaco od a chi per esso, avrà luogo il secondo esperimento di asta pubblica, sopra questa casa comunale col metodo ad estinzione di candela vergine, sul ribasso dell'uno per cento sull'importo dei lavori, offerto dagli appaltatori signori Raffaele Savarese e Gaetano Starace; nell'intelligenza che avrà luogo l'aggiudicazione quando anche si presentasse un solo concorrente.

Pel modo d'esecuzione dei lavori, del pagamento ecc., nonchè pel deposito e pei requisiti per essere ammessi alla gara, resta stabilito tutto quanto, come dal predetto manifesto pubblicato colla data quattro corrente.

Il capitolato, i progetti, deliberazioni e tutto quanto è inerente a detto appalto, trovansi depositati in questa segreteria, visibili a chiunque nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese della subasta, tasse, dritti, ecc., cedono a carico dell'appaltatore.

Si fa salva l'approvazione sottoprefettizia degli atti d'asta.

Vico Equense, addì 13 luglio 1885.

Visto — *Il Sindaco*: ANTONIO ROMANO.

293 *Il Segretario del comune*: ERCOLE COTTA.

MUNICIPIO DI POTENZA

Capoluogo della Provincia di Basilicata

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 ant. del giorno 23 luglio 1885 nella sala dell'ufficio comunale di Potenza d'innanzi al sindaco, o chi per esso, si addiverrà, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al primo esperimento degli incanti per lo

Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione del nuovo lastricato nel primo tronco di via Pretoria, compreso fra il Largo Ospedale verso oriente ed i prospetti occidentali delle case Angrisani e Luciano verso Portasalza, giusta il progetto e capitolato compilati dall'ufficio tecnico municipale in data 11 giugno 1885, come da nota prefettizia del 4 detto mese, numero 13396, div. 3ª, modificato con deliberazioni della Giunta datata 6 corrente, ed in base alla presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 89,636 23, oltre a lire 8963 77 a disposizione dell'Amministrazione municipale per impreviste e direzione.

1. Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, dovranno nell'indicato giorno ed ora, presentare in questo ufficio le loro offerte, escluse quelle per persone da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda che all'uopo la Giunta municipale consegnerà nell'ora dell'incanto al presidente dell'asta, con avvertenza che non sarà tenuto conto di quelle offerte inferiore al 0 25 per 0|0.

2. L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale e speciale in data 11 giugno 1885, modificato come sopra, visibile insieme alle altre carte del progetto presso la segreteria comunale in cui sarà pure visibile un campione della lava vesuviana che sarà quella prescritta dall'art. 24 del capitolato d'appalto.

3. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato nella cassa comunale il deposito richiesto per adire allo incanto.

4. Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere capo dell'ufficio tecnico governativo o di quello provinciale in attività di servizio, ovvero di un ingegnere legalmente costituito, nel quale ultimo caso dovrà il certificato essere vidimato e confermato dal prefetto. In tale certificato sarà fatta menzione speciale delle opere dal concorrente già compiute, od all'esecuzione delle quali vi abbia preso parte integrante. Detto certificato dovrà essere stato rilasciato da non più di sei mesi, e dovrà assicurare che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, abbia le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

5. La cauzione provvisoria è fissata in lire 2000 e nel decimo dell'importo netto delle opere d'appalto, quella definitiva; ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

6. I pagamenti nelle rate di lire ventimila cadauna saranno calcolati bensì in base all'art. 16 del capitolato d'appalto, ma siccome la somma per fare fronte ai lavori del nuovo basolato va a realizzarsi col bilancio del 1886, così per ogni regolare certificato di abbonconto l'amministrazione comunale rilascerà all'appaltatore altrettante obbligazioni da estinguersi non oltre il 31 dicembre 1886, sia a bimestri che a semestri.

7. Il collaudo avrà luogo, come al capitolato, dopo tre mesi dalla ultimazione dell'opera, ed il relativo certificato con la debita liquidazione si terrà presente pei pagamenti come allo articolo precedente.

8. Il termine utile per presentare in quest'ufficio offerte di ribasso sul prezzo di provvisoria aggiudicazione non inferiore al ventesimo, resta stabilito in termini abbreviati, e per conseguita autorizzazione, a giorni 5 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

9. Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto, salvo il disposto dall'art. 332 della legge sulle opere pubbliche.

10. Le spese tutte inerenti all'incanto e quelle di registro, bollo, copie, ecc., sono a carico dell'appaltatore a sensi dell'art. 7 del capitolato di appalto in data 11 giugno 1885.

11. I lavori dovranno essere ultimati per tutto il mese di dicembre 1885 se la consegna avrà luogo il 15 agosto p. v., altrimenti il termine sarà di tanto prorogato nel 1886 di quanto sarà il ritardo frapposto dall'Amministrazione per la consegna.

12. La validità del contratto è subordinata all'approvazione della Giunta.

Dalla Residenza municipale, Potenza li 17 luglio 1885.

Il Sindaco: Cav. LUIGI AMATI.

347 *Il Segretario*: GERARDO MARCHESIELLO.

Prefettura della Provincia di Mantova

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 3 agosto pross. fut., alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questo ufficio, davanti il Regio prefetto, o chi per esso, al l'incanto per lo

Appalto dei lavori di ingrosso di banca e costruzione di sottobanca al tratto d'argine sinistro di Po in froldo Croce di Scorzarolo fra i segnali 138 e 143 nel comune di Borgoforte.

L'asta avrà luogo col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento sulla presunta somma di lire 45,126.

Coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno negli indicati giorne ed ora presentare, a questo ufficio le loro offerte estese su carta da bollo (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà deliberata a quello che risulterà il miglior offerente, e purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ufficiale.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno all'atto della medesima produrre:

1. Certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

2. Attestato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, in data non anteriore di sei mesi;

3. Ricevuta d'una delle Tesorerie provinciali di eseguito deposito per tale scopo della somma di lire 4000 in contanti, od in rendita pubblica dello Stato calcolata al valore di Borsa, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

La cauzione del contratto definitivo è stabilita in lire 8000, e dovrà essere data nei modi indicati per la cauzione provvisoria.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dar ogni cosa compiuta entro il termine di giorni sessanta lavorativi e consecutivi a datare dalla consegna, e la penale pecuniaria è di lire 10 per ogni giorno di ritardo non giustificato, restando sempre la responsabilità dell conseguenza a carico dell'impresa.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale d'appalto i data 5 marzo 1885 dell'Ufficio governativo del genio civile approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio 10 luglio corr., n. 9188 e del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato, approvato dal Ministero suddetto con decreto 31 agosto 1870, portante la stessa data del capitolato speciale visibili nelle ore d'ufficio presso questa Prefettura.

Il termine utile per la presentazione della miglioria non inferiore al ventesimo resta fin d'ora fissato alle ore 12 meridiane del giorno 22 agosto prossimo futuro.

Entro otto giorni dal deliberamento deve essere stipulato il contratto, quale è soggetto all'approvazione Ministeriale.

Tutte le spese relative sono a carico del deliberatario.

Mantova, 14 luglio 1885.

334 *Il Segretario incaricato*: A. VANINI.

LA DEPUTAZIONE

del R. Collegio e Ginnasio pareggiato di Bront

Veduta la sua deliberazione del di 1° giugno,

Notifica:

Art. 1. È bandito il concorso per titoli alle cinque cattedre di questo Ginnasio pareggiato, oltre l'incaricato di aritmetica, geometria e storia naturale che sarà conferito colla stessa forma di concorso.

Art. 2. Ai due professori delle classi superiori è assegnato lo stipendio lire 1680 annue. Agli altri tre del Ginnasio inferiore lire 1408 annue.

Al professore incaricato di aritmetica e scienze lire 1000 annue.

Art. 3. La nomina dei professori anzidetti avrà la durata di tre anni, cominciare dall'anno scolastico 1885-86, e potrà essere rinnovata dalla Deputazione pel Collegio dopo passato il triennio.

Art. 4. Per essere ammessi al concorso i candidati, oltre l'istanza in carta da bollo, dovranno riprodurre:

a) L'attestato di nascita autenticato;

b) Il diploma di abilitazione all'insegnamento cui s'intende concorrere

c) La fede di buona condotta spedita dal sindaco del comune dell'ultimo domicilio, con dichiarazione del fine per cui il certificato viene richiesto.

Art. 4. Saranno ammessi tutt'altri titoli accademici e scientifici, che tranno attestare della capacità didattica e coltura del candidato.

Art. 6. Il termine per la presentazione dei titoli è stabilito a tutto il giorno 20 del prossimo venturo agosto.

Art. 7. I candidati cureranno d'inviare i rispettivi loro documenti accl in un'istanza al R. Provveditore agli studii della provincia di Catania, quale è stata conferita da questa Deputazione la facoltà di eligere la Commissione esaminatrice, non che di assumere la presidenza in questi esam

Per la Deputazione

346 *Il Rettore*: Sacerdote NUNZIO LANZA

CITTÀ DI ONEGLIA

NOTA.

L'Amministrazione comunale avendo determinato di estinguere il debito di lire 135,000 contratto nell'anno 1875, i portatori di cartelle dell'ora detto prestito sono invitati a presentare le cartelle stesse da oggi al 31 del p. v. agosto all'ufficio del signor esattore consorziale, dal quale saranno pagate le somme dalle cartelle portate.

Il sindaco diffida tutti gli interessati che, trascorso lo stesso mese di agosto, cesserà sulle cartelle di che trattasi la corrisponsione degli interessi.

Oneglia, 16 luglio 1885.

349 *Il Sindaco:* N. BERIO.

Direzione del Lotto di Torino

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 14 agosto 1885, alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 18, nel comune di Torino, con l'aggio medio annuale di lire 4340 96.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi alle vedove ed agli orfani d'impiegati, le quali vedove ed orfani sieno provvisti di pensione di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento sul lotto.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 2160, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1\2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 14 luglio 1885.

318 *Il Direttore:* BIANCHI.

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI MODENA

Appalto per la fornitura delle lane occorrenti al Lanificio nella Casa correzionale di Saliceta San Giuliano presso Modena, pel periodo dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886.

Avviso d'incanto definitivo.

Essendo stato presentato in tempo utile un partito di miglioria del ventesimo, al prezzo pel quale nell'incanto del giorno 25 giugno u. s. veniva aggiudicato l'appalto del lotto 6° Lana di concia bigia fina (Chilogr. 14,000) e del lotto 7° Lana bianca ordinaria di Concia (Chilogrammi 6000), si avverte che ad un'ora pomeridiana del giorno di martedì 28 corrente mese, nella solita sala degli incanti, e dinanzi all'illustrissimo signor prefetto, od a suo delegato, si procederà alla definitiva aggiudicazione dei lotti suddetti in base al capitolato a stampa in data 1° maggio 1881 e relativi campioni ostensibili a chiunque in questa segreteria di Prefettura.

AVVERTENZE.

1. L'impresa ascende alla somma di lire 30573 38 pel lotto 6° ed a lire 16188 57 pel lotto 7°.

2. L'incanto avrà luogo separatamente per ogni lotto, col metodo della candela vergine, e si terrà colle formalità prescritte dal vigente regolamento di Contabilità generale dello Stato.

3. Le offerte saranno formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto nella proporzione da determinarsi all'atto dell'incanto.

4. Gli aspiranti all'asta dovranno giustificare con appositi certificati la loro idoneità e responsabilità e presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale la somma equivalente al 3 per cento del lotto o lotti ai quali vogliono concorrere, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

5. Il deliberatario dovrà poi somministrare una cauzione corrispondente al 5 per cento del montare dell'impresa, mediante vincolo di cartelle nominative del Debito Pubblico dello Stato, valutate al corso di Borsa, o col deposito di titoli al portatore dello stesso del Debito, oppure corrispondente capitale nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

6. Se nel termine di dieci giorni dalla delibera definitiva, il deliberatario non si presentasse a stipulare il contratto, o non prestasse la voluta cauzione definitiva, perderà il deposito di ammissione all'incanto, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione.

7. Tutte le spese d'asta, di contratto, di registro e copie autentiche nel numero prescritto sono a carico dell'assuntore, il quale dovrà fare in precedenza del contratto un apposito fondo presso la Tesoreria summenzionata.

Dalla Prefettura di Modena, addì 16 luglio 1885.

339 *Il Segretario:* G. CAVAZZUTI.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

COMUNE DI ALATRI

Strada Provinciale Tiburtina-Valeria-Sublacense

Correzione nel tratto fra l'Osteria del Pitocco ed il ponte Porpuro

Il sottoscritto sindaco rende di pubblica ragione che a seguito della domanda presentata dall'onorevole Deputazione provinciale all'illustrissimo signor prefetto di Roma, a senso dell'art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per ottenere che venga dichiarata di pubblica utilità la correzione nel tratto di strada di cui sopra, il progetto particolareggiato in uno agli prescritti documenti, tra cui l'elenco dei beni da espropriarsi, trovasi depositato presso la R. Sottoprefettura di Frosinone per giorni quindici consecutivi. Tale pubblicazione ha luogo a termini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5, 17 e 19 della legge sopracitata.

Chiunque potrà prendere in esame tali atti e presentare le osservazioni che meglio creda nel suo interesse, purchè nel termine di giorni 15 dalla data del presente avviso.

Alatri, addì 12 luglio 1885.

329 *Il R. Sindaco:* POMELLA.

DISTRETTO NOTARILE
di Cuneo.

È vacante e provvedibile un posto di notaro in questo distretto, con residenza a Villafalletto.

Possono concorrere a tale posto tanto i signori notari del Regno, quanto i semplici candidati notari.

Gli aspiranti a detto posto devono presentare le loro domande documentate nei modi e nel termine stabiliti dalla legge sul Notariato.

Cuneo, 1° luglio 1885.

Il presidente del Consiglio notarile
297 FORNASERI.

(1ª *pubblicazione*).

SVINCOLO DI CAUZIONE NOTARILE.

Il sottoscrittto rende noto essere stata oggi presentata alla cancelleria di questo Tribunale istanza per lo svincolo della cauzione prestata dal notaio Ghibaudo Giovanni Andrea fu Giovanni Battista, già esercente in Villafalletto, deceduto il 19 giugno ultimo scorso, consistente tale cauzione in annotazione di ipoteca su certificato del Debito Pubblico n. 86367 per la rendita di lire 80.

Pubblicato a senso dell'art. 38 della legge notarile.

Cuneo, 14 luglio 1885.

323 ROSSI avv. DIEGO.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

A termini e per gli effetti voluti dall'art. 38 della legge sul riordinamento del Notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), si rende noto che è stata fatta istanza presso il Tribunale civile di Sanremo (Porto Maurizio) per lo svincolo della malleveria prestata a favore di Oddo Giovanni Battista fu Giovanni Battista, già notaio alle due sue residenze di Perinaldo e di Castel Vittorio (Porto Maurizio), distretto dell'ufficio di registro di Dolceacqua (circondario di San Remo), deceduto in Pigna (San Remo) fin dal 29 febbraio 1868.

317 C. REBAUDI proc.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Chieti;

Visto l'art. 1 della legge notarile del 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª),

Dichiara aperto il concorso all'ufficio di notaio vacante nel comune di Forcabobolina, mandamento di Chieti.

Nel perentorio di giorni 40 da oggi gli aspiranti presenteranno al detto Consiglio la domanda corredata dai documenti richiesti dalla suddetta legge.

Chieti, 14 luglio 1885.

Il pres. RAFFAELE COSTANZO.
301 Il segr. ff. GAETANO RUZZI.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO.

Il Tribunale civile e correzionale di Udine con provvedimento 22 maggio 1885 ha ordinato che siano assunte nuove informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta della persona del nobile Gio. Battista fu Nicolò Romano di Udine di anni 32, assente dal 31 luglio 1879, commettendone le più diligenti ricerche al pretore del I mandamento di Udine.

Udine, 13 luglio 1885.

303 AVV. G. B. BILLIA.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI CAUZIONE NOTARILE.

Il sottoscritto rende noto essere stata oggi presentata alla cancelleria di questo Tribunale istanza per lo svincolo della cauzione prestata dal notaro Donadio Chiaffredo fu Gio. Battista, già esercente in San Damiano Macra, deceduto il 24 aprile u. s., consistente tale cauzione in annotazione d'ipoteca su certificato del Debito Pubblico, n. 4310 nero, 399610 rosso, per la rendita di lire ottanta. Pubblicato a senso dell'art. 38 della legge notarile.

Cuneo, 14 luglio 1885.

321 ROSSI AVV. DIEGO.

(1ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE D'ACQUI.

Sull'istanza di Musone Francesca vedova di Viotti Francesco, residente a Strevi, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 26 marzo 1885 per ottenere dichiarata l'assenza di suo figlio Antonio Viotti, questo Tribunale emanava decreto con cui ordinava, a senso dell'art. 23 del Codice civile fossero assunte le prescritte informazioni delegando il pretore di Acqui a riceverle.

Acqui, 6 luglio 1885.

300 AVV. MACCIÒ.

(1ª *pubblicazione*)

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

A sensi e per gli effetti dell'articolo 23 Codice civile, si rende noto che, in base a ricorso di Bettoni Antonio fu Bernardo, di Gorlago (provincia di Bergamo), ammesso al beneficio del patrocinio gratuito col decreto 9 aprile 1885, n. 116, della Commissione sedente presso il Tribunale di Bergamo, col procuratore officioso avv. E. Querenghi, tendente ad ottenere la dichiarazione di assenza del fratello Bettoni Andrea, di Mologno, assente fino dal settembre 1880, senza aver dato più notizie di se stesso, e senza aver lasciato procuratore, il Tribunale di Bergamo, con decreto 16 maggio 1885, mandava assumersi le occorrenti informazioni, delegando all'uopo il pretore di Trescorre Balneario (provincia di Bergamo).

298 AVV. E. QUERENGHI.

AVVISO.

Lucania Gioacchino, nato a Palermo, essendo con decreto ministeriale 28 aprile 1885 autorizzato pubblicare la sua domanda per ottenere il cambiamento del proprio cognome in quello di *Nascè*, ne da pubblico avviso per le opposizioni che si credessero fare a norma di legge. 335

AVVISO PER INVENTARIO.

Si fa noto a chiunque credesse avervi interesse che nel giorno di martedì ventuno corrente, alle ore dieci antimeridiane, col ministero del sottoscritto notaro, si procederà all'inventario legale ed estragiudiziale dei beni lasciati dai defunti fratelli Giovanni ed Angelo Fanti del fu Francesco, principiando dalla casa di ultima abitazione del fu Angelo Fanti, vicolo S. Rocco, n. 9, per proseguirlo negli altri luoghi, giorni ed ore da destinarsi.

Roma, 16 luglio 1885.

MARIO FERRI notaro
350 coadiutore CASTRUCCI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

per svincolo di cauzione notarile.

Gli eredi del dott. Cesare Calandrelli notaio esercente in Bologna, defunto fino dal 22 agosto 1875, hanno presentato ricorso nel giorno 16 giugno 1885 al R. Tribunale civile di Bologna per ottenere lo svincolo della cauzione prestata dal suddetto notaro per l'esercizio della sua professione.

E ciò a senso e per gli effetti dell'art. 38 della vigente legge sul notariato.

76 AVV. GIUSEPPE AGNOLI.

CORTE D'APPELLO DI GENOVA.

Distretto notarile di Massa-Pontremoli.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso all'ufficio di notaro vacante nelle seguenti residenze:

Carrara
Calice al Cornoviglio
Podenzana
Mulazzo

I concorrenti dovranno presentare la loro domanda, corredata dei necessari documenti, al Consiglio notarile, entro giorni quaranta dalla pubblicazione del presente avviso, giusta il prescritto dall'art. 10 della vigente legge notarile.

Massa, 15 giugno 1885.

263 Il pres. Dott. A. BERGAMINI.

(2ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

da pubblicarsi a sensi dell'art. 23 del Codice civile.

Sopra ricorso di Pendola Antonio di Giovanni, contadino, domiciliato in Villachiara, ammesso al gratuito patrocinio dei poveri per decreto 16 aprile 1885, n. 161, della Commissione presso il Tribunale di Brescia, e rappresentato dal suo procuratore officioso avv. Giovanni Alberini, il Tribunale civile e correzionale di Brescia, ha emanato il decreto 31 maggio 1885, col quale venne dichiarato:

1. Nominarsi in curatore del presunto assente Pendola Giovanni fu Agostino di Borgo San Giacomo, il signor Carcano Domenico di Villachiara.

2. Ordinarsi che sieno assunte informazioni all'oggetto di constatare l'assenza del sunnominato Pendola Giovanni, rimesso chiunque abbia notizia del medesimo a darne partecipazione al R. pretore del mandamento di Orzinuovi.

6790 AVV. GIOVANNI ALBERINI.

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.

DI VITERBO

in figura di commercio.

Con istromento in data 26 giugno 1885, rogato Luigi Pinzi, notaro in Viterbo, quivi registrato il 7 luglio detto anno al numero 33, con lire 517 20, dal ricevitore Cavaglià, i signori Luigi Fontecedro del fu Antonio, nato e domiciliato in Viterbo, e Giuseppe Pignol fu Giovanni, nato a St-Nazaire du Var (Francia), domiciliato in Viterbo, dichiararono di voler essi per ventitre anni, dalla data del detto istromento a decorrere, proseguire, con varie modifiche, sotto la loro ditta o ragione sociale, la Società in nome collettivo costituita in Viterbo per anni dieci e con un capitale di lire ventimila, fin dal 24 settembre 1878, pei rogiti Guerra, notaro in Viterbo, avente per oggetto *l'estrazione dell'olio dalla sansa col solfuro di carbonio*; e nella quale il signor Fontecedro ha l'incarico di amministratore, ed il signor Pignol di direttore dello stabilimento posto nelle vicinanze di Viterbo, contrada Monte-Pizzo.

Altro estratto del presente trovasi depositato nella cancelleria del Tribunale di Viterbo, ed è stato trascritto l'11 luglio corrente, a norma dell'art. 90 Codice di commercio.

Viterbo, 11 luglio 1885.

Luigi Pinzi notaio incaricato.

Presentato addì 11 luglio 1885, ed annotato al n. 53 del registro d'ordine, al n. 7 del registro trascrizioni, ed al n. 5 del registro delle Società, volume 1°.

Viterbo, 11 luglio 1885.

Il cancelliere del Tribunale
291 BOLLINI.

(1ª *pubblicazione*)

REGIO TRIBUNALE CIVILE

DI ROMA.

Ad istanza dei signori Sisti Raffaele, Vincenzo ed Amalia, nonchè Sisti Clotilde assistita dal suo marito Giovanni Pierozzi; comm. Quirino Leoni, Giulia Leoni vedova Galli, Erminia Radice vedova Petrei, Adelaide Radice assistita dal suo marito Luigi Gorga, tutti eredi legittimi del fu Gesualdo Guglielmi, domiciliati elettivamente in Roma, via del Corallo, n. 29, presso il procur. signor avv. Marcello Cassini.

Contro

Il signor Annibali Paolo fu Marco, domiciliato in via della Longaretta, numero 51.

Il sottoscritto usciere addetto al Tribunale civile e correzionale di Roma

Avvisa il pubblico

Che avanti il sullodato Tribunale nel giorno diecinove agosto 1885 primo periodo feriale avrà luogo la vendita giudiziale del seguente fondo:

Utile dominio della vigna con casa colonica, posta nel suburbio di Roma, fuori porta Portese, in contrada Affogalasino o Torretta, segnata nella mappa catastale, sezione 116, numeri 211, sub. 3, 312, 515, 619, 620, 621, 622, confinante con la proprietà di Cinotti Giovanni e Michelangelo, con quella di Girelli Filippo e don Carlo, con l'altra dell'ospedale dei Fate-bene-fratelli in S. Giovanni Calibita e col collegio inglese, della superficie di tavole 47 e centitavole 15, dell'estimo catastale di lire 2344 74, gravata dell'annua imposta erariale in principale di lire 34 72, gravata dell'annuo canone di romani scudi 18 e baiocchi 92 pari a lire 101 71 verso il signor Saulini Luigi, o chi per lui.

La vendita si farà in base al prezzo offerto di lire 2883 20 e sarà deliberata al miglior offerente e colle condizioni nel bando depositato in questa Cancelleria.

Roma, 15 luglio 1885.

314 FONTANA GIOVANNI.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI CAUZIONE NOTARILE.

Il sottoscritto rende noto essere stata presentata oggi alla cancelleria del Tribunale civile di Cuneo domanda per svincolo della cauzione prestata dal notaro Fenoglio Pietro fu Domenico, già esercente a Briga Marittima, e deceduto il 22 maggio 1862, consistente tale cauzione in annotazione di ipoteca su un certificato nominativo del Debito Pubblico, avente il numero 424412 rosso e n. 29112 nero, per la rendita di lire 60. Pubblicato a senso dell'art. 38 della legge notarile.

Cuneo, li 14 luglio 1885.

322 Not. FULCHERI GIO. arch. not.

AVVISO.

Si annunzia che con atto privato del 5 decorso maggio i signori Pasinati Augusto, Marzelli Tommaso e Longo Felice hanno tra loro costituito una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale — A. Pasinati e Comp. — per l'esercizio del negozio di mode in via della Sapienza, n. 61 e 62. Il capitale sociale immesso è di lire 3000, ed al Pasinati spetta la firma sociale. Tale Società ha la durata di anni cinque decorribili dal 20 marzo p. p., e siccome i detti tre soci hanno versato il capitale in parti uguali, così parimenti a parti uguali saranno ripartiti gli utili e le perdite.

Roma, 11 luglio 1885.

LUIGI TADDEUCCI, proc.

Presentato addì 11 luglio 1885, ed inscritto al n. 167 del registro d'ordine, al n. 117 del reg. trascrizioni, ed al num. 47 del registro Società, vol. 2°, elenco 117.

Roma, li 12 luglio 1885.

Il canc. del Trib. di commercio
306 L. CENNI.

INCANTO DEFINITIVO

per vendita ordinata dal Tribunale civile d'Asti colla sentenza delli 7 marzo 1885 e successivo decreto dello stesso Tribunale 10 luglio corrente mese delle Tramvie astigiane a vapore da Asti a Montechiaro per Cortanze, e da Asti a San Damiano per Canale della lunghezza complessiva di chilometri quaranta circa con tutto il materiale fisso e mobile e col dritto ai sussidi dei comuni interessati in lire 188,000.

Si notifica:

Che l'incanto per la vendita dei detti Tramvia, già fissato pel 21 maggio ultimo scorso, e ridotto il prezzo da lire 550,000 a lire 495,000, essendo stato deserto per mancanza di offerte, come dal verbale d'incanto di detto giorno ventun maggio ultimo, il prefato Tribunale civile di questa città, vista la domanda degli interessati, e ritenuto il disposto dell'articolo 829 del Codice di procedura civile, ordinava l'apertura di un altro incanto sul prezzo di lire 450,000 da seguire entro il termine di giorni venti.

Si avvertono perciò gli interessati che il quarto incanto per la vendita delle Tramvie astigiane predette avrà luogo in Asti giovedì trenta luglio corrente mese alle ore 10 antimeridiane nell'ufficio del notaio sottoscritto casa propria, piazza San Martino n. 4, al prezzo di lire 450,000 e deliberato a favore dell'ultimo miglior offerente colla formalità della candela.

Le condizioni ed i documenti sono visibili presso il notaio sottoscritto.

Per maggiori indicazioni rivolgersi in Torino, alli signori avv. C. Giordano, via Barbaroux n. 31, Durando G. liquidatore, via Assarotti n. 5, e G. Pascer via Provvidenza n. 17.

Asti, 12 luglio 1885.

316 PIA notaio GIUSEPPE.

AVVISO. 302

Il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Treviso e Conegliano, in ordine alle vigenti disposizioni, apre concorso al vacante posto di notaio in Montebelluna, con invito agli aspiranti di avanzare a questo ufficio le relative domande, coi documenti in bollo, nel termine prescritto dall'art. 10 della legge notarile e 25 del relativo regolamento.

Treviso, 14 luglio 1885.

Il presidente FEDERICO dott. PIAZZA.

(1ª *pubblicazione*)

SVINCOLO DI CAUZIONE NOTARILE.

Il sottoscritto rende noto essere stata oggi presentata alla cancelleria di questo Tribunale istanza per lo svincolo della cauzione prestata dal notaio segretario di giudicatura Della Chiesa di Cervignasco cav. Angelo fu cavaliere Leopoldo, già esercente in Chiusa Pesio, Busca, Cuneo e Fossano, stato dispensato, in seguito a sua domanda, con decreto in data 16 aprile u. s., consistente tale cauzione in annotazione d'ipoteca sui seguenti certificati del Debito Pubblico, cioè:

Numeri nero 4725, rosso 400025, per la rendita di lire 30;

Numeri nero 4726, rosso 400026, per la rendita di lire 60;

Numero nero 556903, per la rendita di lire 30;

Numero nero 713865, per la rendita di lire 80.

Pubblicato a senso dell'art. 38 della legge notarile.

Cuneo, 14 luglio 1885.

324 ROSSI AVV. DIEGO.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO

per dichiarazione d'assenza

a mente dell'art. 23 Codice civile.

Instante Girodo Maria Margherita Orsola moglie assistita ed autorizzata di Sturpino Marco Antonio, residente in Torino, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 24 luglio 1884 della Commissione presso il Tribunale civile di ivi, emanavasi alli 10 ottobre scorso anno dal detto Tribunale decreto, a piè di apposito ricorso, col quale si mandò prima di tutto al pretore del domicilio della instante di assumere da quattro prossimiori parenti od in difetto da amici di famiglia sommarie giurate informazioni sulla verità di quanto venne nel succitato ricorso esposto per ottenere la dichiarazione d'assenza di certa Girodo Angela Angelica Maria, sorella alla instante, previa le necessarie pubblicazioni di cui all'art. 23 codice civile.

Le informazioni essendosi assunte alli 10 maggio 1885 dal signor pretore della sezione Borgo Po di Torino, da cui dipende la instante, esse risultarono conformi all'esposto nel ricorso; per cui a senso dello stesso art. 23 codice civile, li uscieri Gobello Giuseppe addetto alla pretura di Condove e Clerico Natale al Tribunale civile di Torino notificarono sotto le rispettive date delli 14, 26 e 28 giugno scorso il predetto ricorso col pedissequo decreto alli Coletto Maria già vedova di Girodo Carlo ed ora moglie di Raimondo Giovanni e Girodo Emilia fu Costanzo residenti in Celle mandamento di Condove, nonchè alla Bonando Maria Rosa già vedova di Girodo Costanzo ed ora moglie di Cortet Michele residente in Francia; e pubblicarono, affissero ed affisso lasciarono alla porta dell'ultimo domicilio della sunnominata assente in Cavoretto presso Torino, copia del detto ricorso e decreto, il tutto come da relative relazioni di pari data ed in conformità di legge.

Torino, 7 luglio 1885.

299 ROCCI proc. capo.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.